

Sentenza n. 1190/2015 pubbl. il 22/09/2015

RG n. 1465/2014

Repert. n. 2870/2015 del 22/09/2015

N. R.G. 1465/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

GIURE.IT

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
dott.ssa Annamaria Casadonte - pres.rel. -
dott.ssa Luisa Poppi - giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati - giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2014 promossa da:

[REDACTED]
dell'avv., elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

[REDACTED]
e
N
presso il difensore avv. [REDACTED]
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] dell'avv., elettivamente domiciliato in
[REDACTED] NI (C.F. [REDACTED]
e
C
presso il difensore avv. [REDACTED]

- CONVENUTI -

E P.M. - SEDE -

- INTERVENUTO -

Oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. .

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.01.2015.

pagina 1 di 5



Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

1. Il presente processo trae origine dall'atto di citazione per impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. notificato da [redacted] quest'ultima in persona del curatore speciale nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia -, per sentir dichiarare che [redacted] nata a Modena il [redacted] non è figlia di [redacted] con conseguente declaratoria di nullità del riconoscimento effettuato dal [redacted] cancellazione del cognome "[redacted]".
2. In particolare, parte attrice ha esposto di aver promosso l'odierna causa al precipuo scopo di fare chiarezza in ordine alla presunta paternità del marito -- e padre dei suoi quattro figli [redacted] nei riguardi della minore [redacted] nata verosimilmente dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal [redacted] stesso con tale [redacted] nonché al fine di tutelare gli interessi dei propri figli e dal punto di vista morale e dal punto di vista patrimoniale. Nello specifico, la [redacted] ha allegato di essersi decisa ad instaurare la controversia in oggetto in virtù dei dubbi espressi dal marito in ordine all'effettiva paternità nei riguardi di [redacted] e segnatamente in forza degli esiti del test di paternità effettuato presso il laboratorio [redacted] di Roma sui campioni biologici (un chewing-gum masticato dalla bambina ed un mozzicone di sigaro fumato dal sig. [redacted] prelevati dallo stesso [redacted] e successivamente consegnati alla moglie; dalle suddette analisi sarebbe infatti emersa la non compatibilità genetica tra il campione denominato presunto padre ed il campione denominato figlio/a (doc. n. 4 fascicolo parte attrice).
3. A seguito dell'atto di citazione, si sono costituite in giudizio le parti convenute che hanno contestato le circostanze dedotte in fatto ed in diritto da parte attrice.
4. Nel dettaglio, la difesa di [redacted] ha chiesto il rigetto delle domande attoree precisando come egli non abbia mai provveduto alla raccolta o alla consegna di campioni e tantomeno dubitato della paternità di [redacted] la cui certezza risulterebbe d'altronde comprovata dai risultati dell'esame di paternità espletato con modalità conformi alla legge in data 4-11.12.2012 presso il Laboratorio [redacted] di Modena ed il cui risultato sarebbe stato tempestivamente comunicato anche alla [redacted] *"dal calcolo statistico emerge una ATTRIBUZIONE della paternità di [redacted] nei confronti di [redacted] (figlia), con una probabilità di paternità maggiore del 99,99 %."* (doc. n. 2 fascicolo [redacted]).
5. La convenuta [redacted] dal canto suo, oltre ad avvalorare le argomentazioni già rassegnate dal [redacted] nel proprio atto di costituzione, ha sottolineato come il test genetico di paternità ottenuto dall'attrice sia privo di ogni valenza probatoria e giuridica essendo stato ottenuto in violazione dei presupposti legali previsti per la sua effettiva attendibilità. Inoltre, la predetta parte convenuta ha riferito come la pretesa avanzata dalla [redacted] sia notevolmente pretestuosa atteso che la [redacted] nonostante fosse consapevole delle risultanze dell'esame genetico svolto sulla minore e sul marito presso il [redacted] Modena, avrebbe comunque provveduto ad avviare la causa *de qua* al solo ed esclusivo fine di screditare la figura e la dignità della stessa e di ottenere un vantaggio personale di natura economica. Per tale ragione,



la [REDACTED] ha concluso avanzando l'ulteriore domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. a carico dell'attrice per avere, quest'ultima, temerariamente radicato il giudizio.

6. Infine, quanto alla posizione della minore [REDACTED] il curatore speciale della stessa, pur nulla eccependo in merito all'interesse ed alla legittimazione dell'attrice con riguardo all'azione proposta nel giudizio in esame, ha esposto la propria perplessità in relazione alle analisi del DNA fatte eseguire dalla [REDACTED] specificamente con riferimento alle modalità di acquisizione dei campioni poi impiegati per le stesse.
7. La causa così articolata è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, nonché per il tramite di consulenza tecnica di tipo immunogenetica tesa a verificare, senza contestazioni, la paternità biologica di [REDACTED] nei confronti della minore [REDACTED] (*"Dica il ctu, letti gli atti e la documentazione allegata, esperito ogni accertamento tecnico ritenuto opportuno e necessario, prelevando i campioni necessari dal sig. [REDACTED] dalla sig.ra [REDACTED] e dalla minore [REDACTED] mi, se la dichiarata paternità da parte del sig. [REDACTED] corrisponda alla paternità biologica e con quale grado di probabilità statistica"*).
8. Successivamente, questo Tribunale, preso atto dell'avvenuto deposito dell'elaborato ad opera del C.T.U. incaricato prof.ssa [REDACTED] e ritenendo la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, previa assegnazione dei termini di legge per le comparse conclusionali e le repliche.
9. Con gli anzidetti scritti difensivi, le parti in questione, nel riepilogare e svolgere in modo compiuto e disteso tutte le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle proprie tesi difensive, hanno posto l'accento sulla questione delle spese del giudizio: parte attrice ha richiesto – stante le risultanze dell'attività istruttoria espletata - che esse siano compensate o in subordine gradatamente poste a carico del [REDACTED] quale unico soggetto che, con la sua condotta processuale (produzione del test solo a causa inoltrata) e non (procreazione fuori del matrimonio e manifestazione dei dubbi alla moglie circa l'effettiva paternità della bambina), avrebbe generato la necessità che fosse l'autorità giudiziaria ad accertare la sua paternità sulla minore [REDACTED]. Le parti convenute, invece, hanno avanzato la condanna della [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in loro favore, atteso che – a loro dire – nel caso di specie non risulterebbero integrati i presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese di cui all'art. 92 c.p.c. così come novellato dall'art. 13 del d.l. n. 132/2014, conv. con mod. dalla l. n. 162/2014 (*"soccombenza reciproca"*, *"assoluta novità della questione trattata"* o *"mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"*); in più, la convenuta [REDACTED] – come già accennato –, oltre a concordare sul punto con le altre due parti convenute, ha pure promosso richiesta di condanna alle spese della parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., specificando all'uopo come ella abbia agito in assoluta mala fede – omettendo, ad esempio, di effettuare, personalmente o a mezzo del suo legale, una mera comunicazione formale di richiesta del test prima di dar corso alla notifica dell'atto di citazione – e con finalità pretestuose animate esclusivamente da sentimenti di astio e rivalsa personale nei riguardi del marito e dei componenti della nuova famiglia di questi.
10. La domanda attorea è infondata e deve essere quindi rigettata.

11
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

11. Al riguardo assume decisivo rilievo probatorio l'esito delle indagini tecniche effettuate dal C.T.U., che hanno confermato la paternità di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]. Nel corso della consulenza le indagini genetiche sono state compiute analizzando il DNA di [REDACTED] estratto sui campioni biologici prelevati attraverso tampone buccale. Dopo approfondite ed adeguate indagini, la consulenza ha concluso che le analisi di laboratorio hanno evidenziato "[...] una piena compatibilità genetica tra le caratteristiche di [REDACTED] e della minore Veroni Allegra, nata da [REDACTED]" e dunque una "[...] paternità praticamente dimostrata".
12. Di conseguenza, premesso che questo giudice ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA costituiscono "[...] prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza" (cfr. Cass. n. 13665/2004; cfr. anche Cass. n. 23944/2008, Corte Cost. n. 266/2006; Cass. n. 3563/2006; Cass. n. 7465/1992), deve perciò ritenersi raggiunta la prova del fatto che [REDACTED] è figlia biologica di [REDACTED] e conseguentemente dichiararsi legittimo il riconoscimento da questi effettuato.
13. Atteso l'esito del giudizio ed in applicazione del principio di soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti convenute nella misura liquidata in dispositivo.
14. Per ciò che concerne infine la pretesa responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'attrice, occorre rammentare che la temerarietà della lite si concretizza nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che spetta alla parte istante fornire la prova del comportamento illecito del soccombente, nonché l'effettiva perdita patrimoniale e la relativa prova. Ciò posto, va osservato come, nella fattispecie, la convenuta [REDACTED] non abbia assolto l'onere probatorio incombente su di lei medesima, atteso che ella non è stata in grado di provare di aver effettivamente informato la [REDACTED] dell'esito del test di paternità eseguito presso il laboratorio di Modena prima dell'inizio del presente giudizio e tantomeno di averle consegnato una copia dello stesso, non potendosi ritenere sufficienti a tal fine le fotografie prodotte ritraenti il [REDACTED] e la minore [REDACTED] insieme (doc. n. 2 fascicolo [REDACTED]) o le mail inviate dal [REDACTED] alla [REDACTED] negli anni 2006-2007-2008 (doc. n. 3 fascicolo [REDACTED]). Pertanto, ne discende che, non potendo ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti essenziali per la sua configurabilità, la richiesta di condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non sia meritevole di accoglimento con la conseguenza che deve ritenersi rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) rigetta la domanda attorea;



Sentenza n. 1190/2015 pubbl. il 22/09/2015

RG n. 1465/2014

Repert. 2870/2015 del 22/09/2015

b) riconosce la legittimità del riconoscimento effettuato da [redacted] Stefano nei confronti di [redacted]

c) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle controparti che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge a favore di ciascuna delle tre parti convenute, oltre alla condanna della parte attrice al pagamento della CTU come liquidata con separato decreto del 1.9.2015.

Reggio Emilia, così deciso nella camera di consiglio del 3 settembre 2015.

Il presidente rel.

dott.ssa Annamaria Casadonte

Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Jessica Puoti, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013 e succ. mod., che ne ha curato la bozza.

Giuristi

